

## **Bando per l'elezione della Direzione dell'Accademia di Belle Arti di Perugia**

### **IL PRESIDENTE**

- Vista la legge 21 dicembre 1999 n.508;
- Visto il D.P.R. 28 febbraio 2001 n.132, Regolamento recante i criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della Legge 21 dicembre 1999 n.508;
- Visto l'art. 5, comma 1 dello Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Perugia, approvato dal Ministero dell'Università e della Ricerca con Decreto Ministeriale n. 1185 del 14/10/2022;
- Visto l'art. 6, comma 1 del Decreto Ministeriale n.1185 del 14/10/2022;

### **DECRETA**

La seguente disciplina per le elezioni della Direzione dell'Accademia di Belle Arti di Perugia:  
Le elezioni per il conferimento dell'incarico di Direttore dell'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" di Perugia per il triennio 2026-2028 si terranno dalle ore 08:30 alle ore 17:30 del giorno 30 ottobre 2025.

Nel caso di mancata elezione, in seconda votazione, le elezioni si terranno il giorno 31 ottobre 2025 dalle ore 9:00 alle 18:00 presso la sede centrale dell'Accademia di Belle Arti di Perugia, Piazza di San Francesco al Prato, 5.

#### **Art. 1 – Presentazione delle candidature**

I docenti in possesso dei requisiti di eleggibilità potranno presentare la propria candidatura a mano, direttamente al protocollo dell'Accademia, a pena di decadenza, entro le ore 12:00 del 15 ottobre 2025.

È consentito avvalersi anche del servizio postale (raccomandata con ricevuta di ritorno) purché la documentazione (domanda, titoli e curricula) sia trasmessa entro il termine indicato sopra anche via PEC al seguente indirizzo: [bandiabaperugia@pec.it](mailto:bandiabaperugia@pec.it)

#### **Art. 2 – Elettorato passivo**

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 5 dello Statuto dell'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" di Perugia è eleggibile il professore di ruolo in servizio presso l'istituzione tra i docenti di prima fascia, anche di altre istituzioni, in possesso dei requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a) della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ovvero, in possesso di esperienza professionale e di direzione acquisite anche in ambiti multidisciplinari e internazionali.

2. Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del D.P.R. 28.02.2003 n. 132, e del Regolamento per le elezioni del Direttore dell'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" di Perugia, fino all'adozione del regolamento previsto dall'art. 2 comma 7 della legge 21.12.1999 n. 508, si procede alle elezioni del Direttore secondo la seguente modalità: è eleggibile il professore di ruolo che abbia un'anzianità nel

ruolo non inferiore a cinque anni di servizio a tempo indeterminato presso l'Accademia o altre Istituzioni, che abbia partecipato in qualità di artista o curatore a eventi artistici e culturali di rilevanza almeno nazionale, o che sia in possesso di titoli di rilievo nell'ambito della storia dell'arte, della critica d'arte e della gestione e valorizzazione dei beni culturali e che abbia svolto funzioni di direzione di strutture. I candidati non debbono essere stati rinviati a giudizio per qualsiasi reato riportato, né aver subito sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano stati riabilitati.

3. Il possesso dei titoli richiesti per l'eleggibilità è attestato dal candidato in un curriculum reso in forma di autocertificazione prodotta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e allegata alla proposta di candidatura. Al curriculum deve essere inoltre allegata una relazione contenente le linee programmatiche che si intendono perseguire nel corso del mandato.

4. La valutazione dei titoli sarà effettuata dalla Commissione elettorale di cui al successivo art. 4.

5. L'elenco dei candidati ammessi, i relativi curricula e le relazioni contenenti le linee programmatiche saranno pubblicati all'albo e sul sito web dell'Accademia entro il giorno 20 ottobre 2025, dove resteranno affissi per la consultazione sino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali.

### **Art. 3 – Elettorato attivo**

Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, e dell'art. 5, comma 1, dello Statuto, l'elettorato attivo è riservato ai docenti di prima e seconda fascia in servizio nell'Accademia con contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero con contratto di lavoro a tempo determinato su cattedre e posti vacanti sino al termine dell'anno accademico. L'elenco di tutti i docenti con diritto di voto sarà redatto e affisso all'albo a cura della Direzione Amministrativa e controfirmato dalla Commissione Elettorale entro il 10.10.2025. Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell'elenco suddetto, segnalate alla Commissione, potranno essere sanate fino a tre giorni prima dell'inizio del turno elettorale.

### **Art. 4 – Commissione elettorale**

1. Alle operazioni elettorali, comprese quelle di valutazione dei titoli dei candidati, sovrintende la Commissione Elettorale, nominata dal Presidente e composta da tre docenti dell'Accademia dei quali uno con funzione di Presidente, più due supplenti. La Commissione elettorale sceglie tra i suoi componenti un segretario per la verbalizzazione.

2. La Commissione ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni e di provvedere ai seguenti adempimenti:

- acquisizione dell'elenco degli elettori;
- verifica e ammissibilità delle candidature presentate;
- esame dei ricorsi sulle candidature;
- nomina del Presidente del seggio elettorale e degli scrutatori;
- proclamazione del candidato eletto ed esame di eventuali ricorsi.

Non può fare parte della Commissione elettorale chi si presenta come candidato; in tal caso si procederà alla sostituzione all'atto della presentazione della candidatura.

### **Art. 5 – Seggio elettorale**

1. Il Seggio elettorale, nominato dalla Commissione elettorale, è composto da un Presidente di seggio e da due scrutatori, scelti tra il personale amministrativo.

Il Seggio elettorale:

- distribuisce il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
- garantisce la libertà e segretezza nell'espressione del voto;
- organizza e gestisce le operazioni di scrutinio;
- redige i verbali di voto.

### **Art. 6 – Modalità di voto**

Il voto è personale, diretto e segreto. A ciascun elettore, previo accertamento dell'identità personale, è consegnata una scheda elettorale, precedentemente controfirmata dai componenti il seggio elettorale e contenente i nominativi dei candidati ammessi disposti in ordine alfabetico. L'elettore accederà a una postazione elettorale che consenta la riservatezza nell'espressione del voto ed esprimerà la propria preferenza mediante apposizione di una X sul nominativo del candidato che intende votare.

La scheda, ripiegata, sarà inserita nell'apposita urna da un componente del seggio o dallo stesso elettore.

Il voto è nullo se la scheda non è quella consegnata dal seggio, se presenta segni di identificazione o se sulla stessa siano espresse più preferenze.

La partecipazione al voto è attestata dalla firma sull'elenco degli elettori. Tutte le operazioni elettorali sono verbalizzate e il verbale è sottoscritto dai componenti il seggio elettorale.

### **Art. 7 – Metodo d'elezione**

1. Nella prima votazione il Direttore è eletto a maggioranza degli aventi diritto al voto (metà più uno con arrotondamento per difetto). In caso di mancata elezione si procede con una seconda votazione il giorno 31.10.2025.

2. Nella seconda votazione il Direttore è eletto con la maggioranza dei votanti. In caso di più candidati si procede con il metodo del ballottaggio fra i due candidati che nella prima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità anche nel ballottaggio, prevale il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello con minore anzianità anagrafica.

La nomina del Direttore eletto avviene da parte del Ministro dell'Università e della Ricerca che stabilisce la data di decorrenza e la durata del mandato di Direzione.

### **Art. 8 – Modalità di scrutinio, ricorsi e pubblicità**

Le operazioni di scrutinio saranno effettuate e pubblicate immediatamente dopo le operazioni di voto.

Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente della Commissione elettorale consegnerà il verbale dello scrutinio stesso - nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, unitamente al materiale della votazione - al Presidente dell'Accademia.

Questi, visto il risultato elettorale, procederà a renderlo noto ufficialmente con provvedimento da pubblicare all'albo dell'Accademia.

Il presente bando elettorale è pubblicato all'albo dell'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" di Perugia, pubblicato sul sito web dell'Istituzione e inviato al Ministero dell'Università e Ricerca al fine di garantirne la massima diffusione.

#### **Art. 9 – Norme finali**

Nei giorni di svolgimento delle operazioni di voto è comunque garantito il regolare funzionamento dell'Accademia.

Perugia, 3 ottobre 2025

IL PRESIDENTE  
Avv. Mario Rampini

